



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA AMMINISTRATIVA

### COPIA

<b>Determinazione 89</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.286</b>
<b>Del 26-09-2017</b>	<b>Data registrazione 26-09-2017</b>

<b>OGGETTO</b>	INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO POSTE ITALIANE AD ISTANZA DI L.E.S. - PRESA D'ATTO RINUNCIA AVV. ASCOLANI E CONFERIMENTO NUOVO INCARICO.
----------------	--

L'anno **duemiladiciassette**, addi **ventisei** del mese di **settembre**,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

**PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 06.09.2017, si prendeva atto della comunicazione delle Poste Italiane e si promuoveva opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi a seguito di istanza di L.E.S. per credito di € 15.492,54, di cui alla Sentenza n. 107/2016;

**CHE** nella sopra citata deliberazione si autorizzava il Responsabile dell'ufficio a conferire specifico incarico per la difesa del Comune di Sant'Omero;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'Area Amministrativa n. 84 del 11.09.2017 R.G. n. 280 del 11.09.2017 si conferiva incarico legale all'Avv. Agnese Ascolani del Foro di Teramo, per la costituzione in giudizio in opposizione all'atto di pignoramento presso Poste Italiane SpA ad istanza di L.E.S., impegnando la spesa di € 2.500,00 omnicomprensivi del compenso professionale inferiore ai minimi tariffari, all'apposito intervento e capitolo del bilancio esercizio 2017;

**RILEVATO** che nel corso della istruttoria preliminare all'atto deliberato sopra riportato n. 79 del 06.09.2017, è stata inoltrata richiesta di acquisizione di preventivi di spesa a n. 2 studi legali (note prot. n.

7263 del 04.09.2017, n. 7264 del 04.09.2017), anche ai fini di stima dei costi connessi all'attuazione del presente;

**VISTO** che le sopra citate richieste dell'Ente sono state riscontrate da:

- Avv. Agnese Ascolani, per complessivi € 1.536,40 oltre oneri di legge (nota e-mail del 05.09.2017 prot. 7292);
- Avv. Roberta Antonini, per complessivi € 3.365,33 ( nota e-mail del 05.09.2017 prot. 7309);

**PRESO ATTO** della rinuncia all'incarico da parte dell'Avv. Agnese Ascolani pervenuta a mezzo mail in data 13 settembre 2017;

**EVIDENZIATA** la necessità di incaricare diverso professionista, individuandolo nell'Avv. Roberta Antonini, del Foro di Teramo, ferma restando ogni altro condizione già riportata nella precipitata propria determinazione n. 84/2017, fatta salvo l'integrazione dell'impegno di spesa per complessivi € 865,33, come da preventivo acquisito al prot. 7309/2017;

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 17 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 il quale qualifica espressamente l'incarico di rappresentanza processuale dell'Ente come " appalto di servizi " (così travolgendo l'interpretazione fornita dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.2730 dell'11 maggio 2012, che inquadrava il contratto di difesa legale dell'Ente nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo), in quanto tale escluso dalla integrale applicabilità della disciplina del codice dei contratti;
- l'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale contempla – analogamente a quanto previsto nel previgente articolo 1 del D.Lgs. n.163/2006 – una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa, prevedendo che " *l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica* ";

**CONSIDERATO:**

- che il " tasso di proceduralizzazione " dell'affidamento degli incarichi legali, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve discendere dal ponderato equilibrio tra la garanzia di confronto concorrenziale da un lato, e dall'altro di economicità ed efficacia;
- Che, escluso l'affidamento *intuitu personae* dell'incarico difensivo, escono rafforzati dalla qualificazione normativa degli incarichi legali quali " appalti di servizi " sia l'onere di motivazione dell'atto di affidamento sia l'esigenza del rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità;
- Che il valore presunto dell'incarico professionale in oggetto – come desunto dagli atti di causa nonché dai preventivi di spesa appositamente richiesti e acquisiti - risulta essere pari a complessivi € 3.365,33 omnicomprensivi, dei quali € 2.500,00 da considerarsi già impegnati in virtù della precedente determinazione di incarico n. 84/2017 ed € 865,33 da impegnarsi eventualmente con separato provvedimento solo ad esito di una rinegoziazione del preventivo con il professionista incaricato;

**CONSIDERATO** che la procedura di acquisizione dei preventivi fa comunque salva l'accettazione di specifico disciplinare che impegna il professionista incaricato ad ancorare il compenso almeno ai valori minimi tariffari della tariffa professionale vigente per tempo;

**RICHIAMATA**, a soli fini tuzioristici, la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, n. 2730/2012, secondo la quale *"il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale... non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio dalla non prederterminabilità degli aspetti temporali economici e sostanziali della prestazione e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorte delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici"*,

**CONSIDERATO CHE** con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 11.05.2017 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019;

**RITENUTO** di procedere a conferire incarico legale all'Avv. Roberta Antonini del Foro di Teramo, per le motivazioni prima specificate;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, ed in particolare l'art. 192;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### **DETERMINA**

1. **DI PRENDERE ATTO** della rinuncia all'incarico - come conferito con determinazione n. 84/2017 - da parte dell'Avv. Agnese Ascolani, comunicata a mezzo mail in data 13 settembre 2017;
2. **CONFERIRE**, per le motivazioni di cui in narrativa, all'Avv. Roberta Antonini del Foro di Teramo - la cui firma per accettazione viene acquisita in calce al disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 7 maggio 2010, come modificato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 23 giugno 2014 - l'incarico legale alla difesa e assistenza dell'Ente per la costituzione in giudizio per opposizione ad atto di pignoramento presso Poste Italiane Spa ad istanza di L.E.S.;
3. **DI CONFERMARE** l'impegno di spesa di € 2.500,00 di cui alla propria precedente determinazione n. 84/2017 omnicomprensivi del compenso professionale inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e delle spese vive e documentate, all'apposito intervento e capitolo del bilancio esercizio finanziario 2017, dando atto che all'eventuale integrazione dell'impegno fino alla concorrenza del preventivo formulato si procederà solo ad esito di una previa rinegoziazione dello stesso con il professionista incaricato;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per i relativi adempimenti consequenziali.

**Il Responsabile del Procedimento**  
F.to Vincenzina Clementoni

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 89 del 26-09-2017 (R.gen. 286) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE